



PR FESR UMBRIA 2021 - 2027

O.S. 1.1

RICERCA E INNOVAZIONE

Azione 1.1.2

**AVVISO A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE**

2023

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Risorse
- Art. 4 - Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Oggetto degli interventi
- Art. 6 – Misura e regime delle agevolazioni
- Art. 7 - Spese ammissibili a contributo
 - Art. 7.1 - Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese
 - Art. 7.2 - Spese ammissibili
 - Art. 7.3 - Spese escluse
- Art. 8 – Compilazione e invio delle domane di ammissione
 - Art. 8.1 – Accreditoamento impresa
 - Art. 8.2 – Compilazione delle domande di ammissione
 - Art. 8.3 – Invio delle domande di ammissione e termini
 - Art. 8.4 – Assistenza tecnica alla compilazione e all’invio delle domande e responsabilità
- Art. 9 – Modalità di esame delle domande
 - Art. 9.1 - Ammissione formale
 - Art. 9.2 - Determinazione indice di priorità
 - Art. 9.3 - Istruttoria valutativa
 - Art. 9.4 – Esiti della valutazione e concessione del contributo
- Art. 10 – Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo
 - Art. 11.1– Erogazione anticipo del contributo
 - Art. 11.2 – Erogazione saldo del contributo
- Art. 12 – Divieto di cumulo
- Art. 13 – Variazioni
- Art. 14 – Obblighi per i beneficiari
- Art. 15 – Controlli in loco e ispezioni
- Art. 16 – Revoca dei Contributi
- Art. 17 - Informazioni sul procedimento amministrativo
- Art. 18 – Disposizioni finali
- Art. 19 – A chi rivolgersi per informazioni

ALLEGATI

- Allegato 1 - Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato 2 - Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica individuati nella S3 Umbria
- Allegato 3a - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
- Allegato 3b - Elenco familiari conviventi
- Allegato 4a - Richiesta di ammissione Progetto individuale di R&S
- Allegato 4b - Richiesta di ammissione Progetto collaborativo di R&S
- Allegato 5 - L’impresa

Allegato 6a - Il Progetto di R&S
Allegato 6b – Progetto collaborativo di R&S
Allegato 7 - Tabelle determinazione dei costi agevolabili
Allegato 8 - Dichiarazione indice di priorità Progetto individuale di R&S
Allegato 9 - Dichiarazione indice di priorità Progetto collaborativo di R&S
Allegato 10 - Linee guida in materia di ammissibilità della spesa
Allegato 11a - Criteri per la valutazione tecnico-scientifica Progetto individuale di R&S
Allegato 11b - Criteri per la valutazione tecnico-scientifica Progetto collaborativo di R&S
Allegato 12 - Definizione PMI
Allegato 13 - Informativa Privacy
Allegato 14 - Accordo con università e centri di ricerca
Allegato 15 - Accordo con Start up innovativa/PMI innovativa
Allegato 16 - Lettera di impegno a costituirsi in rete
Allegato 17 - Procura speciale per la presentazione della domanda di contributo
Allegato 18 - Dichiarazioni
Allegato 19 - Dichiarazione occupazione personale qualificato

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, del Regolamento (UE) n.1058 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". L'Avviso è inoltre emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del PR FESR Umbria 2021-2027 Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" Azione 1.1.2 "Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S" approvato dalla Commissione Europea in data 28/11/2022 con Decisione C(2022)8818 e di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1147 del 04/11/2022 e D.G.R. n. 1328 del 14/12/2022.
2. Il presente Avviso è rivolto alle piccole, medie, grandi imprese ed alle piccole imprese a media capitalizzazione (Small Mid-Cap) ed ha come obiettivo di proseguire nell'azione di stimolo al rilancio dei processi interni connessi alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (S3) - di cui alla Deliberazione n. 525 del 27 Maggio 2022 al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo.
3. In particolare, in linea con l'Azione 1.1.2 dell'Obiettivo Specifico 1.1 del PR FESR 2021-2027 e con la Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (S3) il presente Avviso è uno strumento finalizzato a sviluppare una cultura della valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema produttivo regionale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. «**Contratto di rete**»: contratto stipulato tra due o più imprese ai sensi della normativa vigente in materia di durata almeno pari al tempo necessario per la completa attuazione e rendicontazione dell'intervento agevolato nonché per l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso;
- b. «**Associazione Temporanea di Scopo**» (in seguito «ATS») e «**Raggruppamento temporaneo di Imprese**» (in seguito «RTI»): aggregazione tra imprese, di durata almeno pari al tempo necessario per la completa attuazione e rendicontazione dell'intervento agevolato nonché per l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso, che cooperano tra di loro per realizzare un Progetto collaborativo di R&S e che si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I

componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del Progetto di collaborativo di R&S, il soggetto capofila;

- c. **«Effetto incentivazione»** sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in coordinamento con la sezione 1.3, lettera ii) e la sezione 4.4 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), gli aiuti concessi in base al presente Avviso devono avere un effetto di incentivazione: pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario intraprende e che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe svolto o avrebbe svolto soltanto in modo limitato o diverso. Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione (MPMI, small mid-cap o Grande) dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- d. **«Collaborazione effettiva»**: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata dell'intero progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- e. **«Consorzio» o «Società consortile»**: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile di durata non inferiore ad anni cinque. Il consorzio o società consortile, nell'ambito di un contratto di rete, RTI o ATS costituito o costituendo, potrà presentare domanda o singolarmente o in forma aggregata con altre imprese diverse dalle consorziate. I consorzi e le società consortili saranno riconosciuti come imprese nel caso in cui possiedano tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti alle singole imprese e, secondo la dimensione, si qualificheranno come piccola, media, grande impresa o small mid-cap. Ai fini dell'individuazione della dimensione del consorzio o società consortile si farà riferimento alla Raccomandazione (2003/361/CE).
- f. **«Grandi imprese»**: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
- g. **«Imprese»**: Si considera impresa ogni entità che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Avviso, ricomprende le seguenti tipologie:
- microimprese, piccole e medie imprese: le imprese individuate ai sensi della citata Raccomandazione (2003/361/CE);
 - grandi imprese: le imprese che, ai sensi della sopra citata Raccomandazione, non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
 - piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap);
 - consorzi di sole imprese;
 - società consortili di sole imprese;

costituite nella forma giuridica prevista al successivo art. 4.

In relazione alle ultime due tipologie di imprese si rimanda alla definizione di «Consorzio» o «Società consortile» (cfr. precedente punto f).

- h. **«Organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze» o «Organismo di ricerca»**: entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste

nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati. L'Organismo di ricerca può partecipare al progetto in qualità di fornitore delle prestazioni e delle attività materiali ed immateriali in genere agevolate;

i. **«PMI»**: le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

- Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro;
- Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza;

j. **«Piccola impresa a media capitalizzazione (small mid-cap)»**: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del REG (CE) 651/2014, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR;

k. **«Progetto di ricerca e sviluppo»**: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI (2022/C 414/01), finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno – separatamente – probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto;

- l. **«Ricerca industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- m. **«Sviluppo sperimentale»:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
- n. **«Soggetto capofila»:** è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali nell'ambito dei Progetti collaborativi di R&S dotato anche di poteri di rappresentanza della rete nei confronti dell'Ente finanziatore.

Art. 3 – Risorse

1. Le risorse, stanziare secondo quanto disposto dalla D.T.R. 812 del 02/08/2023, ammontano a € 5.000.000,00 e trovano copertura finanziaria nelle risorse del PR FESR Umbria 2021-2027 Azione 1.1.2 secondo le disponibilità del Bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le imprese extra agricole - individuate secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 così come rettificato con successivo Regolamento (UE) n. 1315/2023 del 23 giugno 2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i. - micro, piccole, medie, piccole a media capitalizzazione (small mid-cap), nonché grandi nella sola ipotesi di cui al successivo comma 7.
2. Le imprese, così come definite al comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione della domanda, devono essere:
 - a. già costituite nella forma giuridica di società di capitali, iscritte pertanto nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente ed in possesso del bilancio di esercizio dell'annualità 2022 approvato, depositato e registrato presso la Camera di commercio alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - b. avere la sede dell'investimento ubicata nel territorio della regione Umbria; qualora all'atto della presentazione della domanda di ammissione l'impresa beneficiaria non abbia ancora una sede ove realizzare l'investimento sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data della richiesta del primo pagamento del contributo. La sede oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale, deve necessariamente risultare attiva e possedere un codice di attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell'Allegato 1;
 - c. attive e non sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad accordi di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente degli articoli 67 e 182 bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.);
 - d. operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria ecc.) né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
 - e. in regola con la normativa antimafia (D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.);
 - f. in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
 - g. in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
 - h. operanti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità tra uomo e donna, contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
3. Le imprese inoltre, non devono:
 - aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo (D.L. n.83/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 134);
 - presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.;
4. Non sono ammesse ai benefici le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014.

5. Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli all'esito delle quali il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).
6. Ogni impresa può partecipare all'Avviso presentando una sola domanda di contributo con un Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato e realizzato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) in forma di Progetto individuale di R&S (solo per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap));
 - b) in forma di Progetto collaborativo di R&S da più imprese, di cui almeno una è PMI, sotto forma di Raggruppamenti/Aggregazioni anche temporanei, costituiti o costituendi tra quelli previsti al precedente art. 2;
7. Le Grandi imprese, pena la non ammissibilità a beneficio sul presente Avviso, possono partecipare soltanto nell'ambito di Progetti collaborativi di R&S presentati da raggruppamenti/aggregazioni di imprese così come specificato al precedente comma 6 lett. b);
8. Nel caso di Progetti collaborativi di R&S:
 - a) gli stessi devono essere presentati da raggruppamenti/aggregazioni di soggetti beneficiari tra loro indipendenti e senza alcuna forma di partecipazione o controllo, già chiaramente definiti al momento della presentazione delle candidature, ciascuno dei quali deve necessariamente presentare un proprio Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, oltre al Progetto collaborativo di R&S da presentare a cura del soggetto capofila individuato;
 - b) i soggetti beneficiari possono essere già costituiti nei suddetti raggruppamenti/aggregazioni alla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, in caso contrario, devono impegnarsi a costituirsi in tali forme aggregative entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione definitiva effettuata ai sensi del successivo art. 9.4. Le forme aggregative costituite – fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di durata previsti dalla normativa di riferimento – dovranno, pena la revoca delle agevolazioni concesse, continuare a sussistere, anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d'opera, in sede di rendicontazione finale;
 - c) la partecipazione di ogni singola impresa beneficiaria è considerata ammissibile quando si sostanzia in una "collaborazione effettiva" e la stessa sostiene una quota non inferiore al 10% e non superiore al 70% del totale dei costi ammissibili del Progetto collaborativo di R&S medesimo. Il mancato rispetto di tale requisito comporta la non ammissibilità dell'intero Progetto collaborativo di R&S;
 - d) il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e c), pena la revoca delle agevolazioni concesse, dovrà continuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d'opera ed in sede di rendicontazione finale dove ne sarà riverificata la sussistenza;
 - e) non è ammesso a beneficio a valere sul presente Avviso un'impresa per un proprio Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale qualora figuri come fornitore di ricerca e di qualsiasi altra prestazione in genere, nonché di beni, strumentazioni/attrezzature/macchinari o immobilizzazioni materiali ed immateriali agevolati nell'ambito degli altri Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale appartenenti al medesimo Progetto collaborativo di R&S;

Art. 5 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti a definire nuovi prodotti e/o processi negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (S3).
2. I progetti dovranno comprendere spese relative a Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale così come definite al precedente art. 2.
3. Le attività di ricerca industriale sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale dei costi ammessi del progetto elevabile fino al massimo del 35% nei seguenti casi:
 - maggiorazione del 2,5% se nella realizzazione del progetto è prevista una collaborazione con un'impresa start up innovativa ai sensi del D.L. 179/2012 e s.m.i. o con una PMI innovativa ai sensi del D.L. 3/2015 e s.m.i.;
 - maggiorazione del 2,5% se nella realizzazione del progetto è prevista una collaborazione con un «Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati» così come definito ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014.

Le due maggiorazioni sono cumulabili.

In sede di presentazione della richiesta di agevolazione dovrà essere trasmesso l'allegato 15) Accordo con l'impresa start-up innovativa/PMI innovativa" e/o l'allegato 14) Accordo con università e centri di ricerca.

4. Le maggiorazioni di spesa relative alla ricerca industriale di cui al punto precedente non saranno riconosciute all'impresa beneficiaria qualora non siano soddisfatte le condizioni sopra descritte. Pertanto – in sede di ammissione e rendicontazione del saldo – la proporzione sarà oggetto di rideterminazione.
5. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 27 Maggio 2022, è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (S3). Tale documento risulta reperibile al link https://www.regione.umbria.it/documents/18/25530698/Strategia+S3_maggio+22_DEF.pdf/c49a7f1d-f815-44d2-bc35-4a908823c317

Nell'Allegato 2 sono riportati i seguenti ambiti prioritari – con specifica delle relative traiettorie tecnologiche - che caratterizzano il sistema produttivo regionali: Area Salute, Area Tecnologie e processi per la chimica verde e la biotecnologia, Area Fabbrica intelligente, Area Made in Italy Design & Creatività, Area Energia e ambiente e Area Agrifood.

6. Il progetto di R&S presentato dovrà essere pertinente ad uno dei suddetti ambiti prioritari individuati nella Strategia S3. Tale pertinenza sarà valutata nell'ambito dell'istruttoria valutativa e la mancanza di tale requisito costituisce motivo di non ammissibilità dello stesso.

Art. 6 – Misura e regime delle agevolazioni

1. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili nel rispetto del regime d'aiuto istituito con D.G.R. n. 145/2015, così come integrato con successive D.G.R. n. 408/2016, D.G.R. n. 1286/2020 e D.G.R. n. 722/2023 regolarmente comunicato alla Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal REG. (UE) n. 651/2014, dei massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea e di quanto disposto negli articoli successivi, secondo le percentuali previste nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI IMPRESA BENEFICIARIA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIMENTALE	MAGGIORAZIONE COLLABORAZIONE START UP/PMI (VEDI COMMA 2)
Micro e Piccole	In forma aggregata (<i>collaborazione effettiva con altre imprese</i>)	75%	55%	+ 2,5% collaborazione con start-up/PMI innovativa e/o + 2,5% incremento occupazionale
	In forma individuale	65%	40%	
Medie	In forma aggregata (<i>collaborazione effettiva con altre imprese</i>)	70%	45%	
	In forma individuale	55%	30%	
Grandi	In forma aggregata (<i>collaborazione effettiva con altre imprese</i>)	60%	35%	
Small Mid-Cap	In forma individuale	45%	20%	
	In forma aggregata (<i>collaborazione effettiva con altre imprese</i>)	60%	35%	

2. E' prevista una maggiorazione di contributo pari al:

- 2,5% qualora il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale preveda la collaborazione con start-up innovative ai sensi del DL.179/2012 o PMI innovative ai sensi del D.L. 3/2015 e s.m.i. - risultante da visura camerale - per l'acquisizione di servizi di consulenza per un importo di spesa ammessa maggiore del 5% del costo complessivo del progetto approvato. In sede di presentazione della richiesta di agevolazione dovrà essere trasmesso l'allegato 15) Accordo con l' "impresa start-up innovativa/PMI innovativa";
- 2,5% qualora il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale preveda l'assunzione a tempo indeterminato di almeno una unità di personale a partire dal giorno successivo a quello di avvio del progetto medesimo, che siano in possesso di lauree magistrali triennali o di diploma di istituto tecnico superiore in discipline tecnico scientifiche.

Le due maggiorazioni sono cumulabili.

3. Le maggiorazioni di contributo di cui al punto precedente non saranno erogate all'impresa beneficiaria qualora, come risultante dalla documentazione di rendicontazione del saldo che sarà presentata, risultino non soddisfatte le rispettive condizioni per le quali erano state inizialmente concesse.

Art. 7 – Spese ammissibili a contributo

Art. 7.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1060/2021 e del REG (UE) n. 1058/2021, nonché delle norme europee, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese di riferimento.
2. Le spese ammissibili, relative agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo dovranno:
 - riferirsi esclusivamente ad una sola specifica unità locale ubicata nel territorio della regione Umbria già attiva e in possesso dei requisiti richiesti alla data di avvio dell'intervento agevolato, come risultante dalla visura camerale;
 - essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Avviso.
3. Ai sensi dell'art. 6 (Effetto di incentivazione) del Regolamento n. (UE) 651/2014 sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati¹ dall'impresa dopo la presentazione della richiesta di agevolazione a valere sul presente Avviso e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di avvio del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale così come definito al successivo art. 10. A tal fine si considera la data risultante dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal sistema informatico di cui al successivo articolo 8.3.
4. Nel caso di raggruppamenti/agggregazioni non costituiti alla data di presentazione delle domande di contributo, sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati dai soggetti aderenti dopo la costituzione della rete medesima secondo una delle forme previste al precedente art. 2 e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello della costituzione medesima.
5. L'importo della spesa complessiva del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o del Progetto collaborativo di R&S indicato in domanda e successivamente verificato a seguito di istruttoria economico – finanziaria e tecnico - scientifica nonché in sede di rendicontazione ai sensi del successivo art. 11, dovrà essere compreso entro i seguenti limiti minimo e massimo:

	SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
Progetto individuale di R&S	€ 120.000,00	€ 1.500.000,00
Progetto collaborativo di R&S	€ 400.000,00	€ 2.000.000,00

6. Nel caso di Progetto collaborativo di R&S l'ammontare della spesa complessiva ammissibile a finanziamento del singolo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, indicata in domanda e successivamente verificata a seguito di istruttoria

¹ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene/materiale, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene e/o del servizio).

economico – finanziaria e tecnico - scientifica nonché in sede di rendicontazione ai sensi del successivo art. 11, non dovrà essere inferiore al limite minimo di € 120.000,00 e, comunque, dovrà rappresentare sempre una partecipazione al Progetto collaborativo di R&S non inferiore al 10% e non superiore al 70% dei costi complessivamente ammissibili dello stesso.

7. Il mancato raggiungimento delle soglie minime di spesa ammissibile di cui ai precedenti commi 5 e 6 è causa di esclusione dalla richiesta di agevolazione. Tale condizione dovrà essere mantenuta anche in sede di rendicontazione finale dell'intervento pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 7.2 – Spese ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

a) Spese per personale dipendente di ricerca

Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) - anche in possesso della qualifica di socio di minoranza dell'impresa non ricoprendo comunque cariche sociali che comportino un potere direttivo e/o decisionale - impiegato nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto agevolato, regolarmente censito e attribuito all'unità locale di localizzazione dell'intervento medesimo dell'impresa (come risultante dalle dichiarazioni obbligatorie INPS).

Per le spese del personale impegnato nel progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si applicano le opzioni di semplificazione dei costi con riferimento alla rendicontazione a costi standard, secondo quanto stabilito con Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 7480/2018 e di seguito riportato:

LIVELLO	COSTO ORARIO
ALTO	€ 75,00
MEDIO	€ 43,00
BASSO	€ 27,00

Le fasce di costo corrispondenti ai tre livelli di inquadramento del personale sono di seguito definite:

TIPOLOGIA	LIVELLO
ALTO	Livello dirigenziale
MEDIO	Livello di quadro
BASSO	Livello di impiegato/operaio

b) Costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari.

In questa tipologia di spesa sono inclusi i costi di ammortamento per le strumentazioni, attrezzature e/o macchinari di nuovo acquisto in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale.

Le modalità di calcolo della quota sono riportate nell'allegato 10) linee guida in materia di ammissibilità della spesa;

c) Servizi di consulenza

Questa voce di costo comprende le spese per consulenze strumentali all'attività di impresa, direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In particolare verranno incluse:

- spese per consulenze esterne specialistiche rese da istituti universitari e centri di ricerca pubblici o da strutture specializzate organizzate in forma d'impresa la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta o da professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e professionale evidenzia adeguate competenze in materia, strumentali all'attività di impresa;
- prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove/test, ecc...);
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

Nel caso di consulenze affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata i costi per attività svolte dall'amministratore unico non possono essere ammessi indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere. Negli altri casi (attività svolta da amministratore delegato, membri del Consiglio di amministrazione, soci, ecc.), fermo restando i casi di non ammissibilità previsti dal successivo art. 7.3 comma 1, lett e), possono essere ammessi i costi delle attività svolte da tali persone fisiche qualora le competenze tecniche possedute ne giustificano l'utilizzo nell'ambito del progetto. In tal caso, deve essere redatta apposita lettera di incarico che deve specificare le motivazioni tecniche e la durata dell'incarico, le attività da svolgere, nonché il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto ad altri emolumenti percepiti dall'impresa finanziata e allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto. Tali costi possono essere imputati solo alla voce "servizi di consulenza" e solo in presenza di un contratto di consulenza.

Sono escluse le consulenze rese nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.

Le spese per servizi di consulenza non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

d) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca

Questa voce comprende l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano nella voce materiali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.)..

e) Spese generali

Questa voce comprende le spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a

tasso forfettario nella misura massima del 15% dei costi relativi al personale, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021.

2. Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto dall'Avviso. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. – salvo il caso di I.V.A non recuperabile secondo la legge nazionale - alle spese di spedizione e di trasporto, ai bolli e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.
3. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore ad € 500,00 al netto di IVA.
4. Non sono considerati ammissibili i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, privi del riferimento all'Avviso e/o dell'indicazione del CUP del progetto agevolato. Nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi di tali diciture, il soggetto beneficiario può indicare i suddetti dati direttamente nelle causali dei relativi pagamenti. Per le spese sostenute prima della concessione delle agevolazioni, l'indicazione sopra descritta è sostituita dal numero identificativo di progetto assegnato dalla piattaforma informatica dedicata alla presentazione delle domande di contributo.
5. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere attivate almeno due tipologie di spesa tra le seguenti: spese per il personale dipendente di ricerca, costo delle strumentazioni attrezzature e/o macchinari, servizi di consulenza e materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca. Tale condizione – pena la revoca dell'intero contributo concesso - deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione delle spese agevolate.

Art. 7.3 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a) relative ad interventi non ricompresi nel periodo di realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, così come definito al successivo art. 10;
 - b) regolate con modalità diverse da quelle previste all'art. 11.2, comma 2 (ad esempio pagamenti in contanti, compensazioni, cessione di beni, etc...);
 - c) relative a beni usati;
 - d) effettuate e/o fatturate dall'amministratore unico dell'impresa beneficiaria;
 - e) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, persone fisiche socie ed in possesso di quote di maggioranza dell'impresa beneficiaria e titolari di cariche sociali e qualifiche che comportino un potere direttivo e/o decisionale quali presidente del consiglio di amministrazione, consigliere di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado) fatta eccezione per le spese di consulenza se effettuate secondo le modalità riportate all'art. 7.2. lettera c) del presente Avviso.
2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che risultino violare il principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH), così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,

tenuto conto dei risultati emersi nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027.

Art. 8 - Compilazione e invio delle domande di ammissione

Art. 8.1 – Accredimento impresa

1. Ai fini della compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni l'impresa dovrà disporre:
 - a) Delle credenziali SPID o CIE;
 - b) di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
 - c) del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.
 - d) di una marca da bollo da € 16,00.

Art. 8.2 – Compilazione delle domande di ammissione

1. La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata - da parte della singola impresa in caso di Progetto individuale di R&S o dell'impresa capofila del aggregazione/raggruppamento in caso di Progetto collaborativo di R&S - a partire dalle **ore 10:00** del **06/11/2023** e fino alle **ore 12:00** del **17/01/2024** utilizzando esclusivamente il servizio fornito dalla piattaforma <https://puntozero.elixforms.it>.
2. Durante la compilazione della domanda di ammissione – riferita sia al Progetto individuale di R&S sia al Progetto collaborativo di R&S - dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati riferiti a ciascuna singola impresa a pena di esclusione della domanda medesima:
 - a) l'Impresa (allegato 5)
 - b) il Progetto individuale di R&S (allegato 6a)
 - c) *(in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese)* il Progetto collaborativo di R&S (allegato 6b)
 - d) le Tabelle determinazione dei costi agevolabili (allegato 7)
 - e) *(solo in caso di presentazione di domanda di contributo da singola impresa)* la Dichiarazione indice di priorità del Progetto individuale di R&S (allegato 8)
 - f) *(solo in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese)* la Dichiarazione indice di priorità del Progetto collaborativo di R&S (allegato 9)
 - g) *(solo in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese già esistenti al momento della presentazione della domanda di contributo)* Documentazione attestante la costituzione della rete in una delle forme di Raggruppamenti/Aggregazioni previste dall'Avviso;
 - h) *(solo in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese ancora da costituire al momento della presentazione della domanda di contributo)* Lettera di impegno della rete a costituirsi in una delle forme di Raggruppamenti/Aggregazioni previste dall'Avviso (allegato 16);
 - i) *(solo in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese)* Procura speciale per la presentazione della domanda di contributo (allegato 17);

j) *(solo in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese)* Dichiarazioni (allegato 18); Devono inoltre essere inseriti anche i seguenti allegati ai fini della dimostrazione del punteggio e/o per la maggiorazione del contributo:

- I. documentazione attestante la presenza di occupazione qualificata così come prevista all'art. 9.2 comma 1 lett. b) (allegato 19);
- II. accordo per l'affidamento dell'incarico all'Università/centro di ricerca (allegato 14) e/o all'impresa start-up innovativa o PMI innovativa (allegato 15) per le attività relative al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sottoscritto tra le parti;
- III. copia documentazione attestante l'eventuale possesso della certificazione ambientale di processo e/o di prodotto;
- IV. dichiarazione necessaria ai fini della acquisizione della certificazione antimafia di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rese utilizzando i modelli di cui agli allegati 3a e 3b solo per i beneficiari iscritti al registro imprese.

Si precisa che tutti gli allegati di cui alle lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i) e j) prima dell'inserimento nell'apposita sezione, dovranno essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa singola o del legale rappresentante dell'impresa capofila in caso di aggregazione.

3. I dati riportati nelle tabelle n. 3.6 e n. 3.7 dell'allegato 7 – Tabelle per la determinazione dei costi agevolabili, dovranno essere riportati nella tabella inserita nella richiesta di ammissione. In caso di non coincidenza dei valori riportati nelle due distinte tabelle saranno ritenuti validi i valori portati nella tabella inserita nella richiesta di ammissione.
4. Il contenuto della richiesta di ammissione alle agevolazioni è fornito a titolo di fac-simile in allegato al presente Avviso (allegato 4a o allegato 4b). Il modello originale generato dal sistema potrebbe differire nell'aspetto grafico.
5. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni, nell'apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'impresa richiedente i benefici dovrà conservare una copia cartacea della richiesta di ammissione sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata, e conservata indipendentemente dall'esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta delle diverse autorità preposte. Sviluppumbria s.p.a. effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una richiesta di agevolazione. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.
6. A supporto delle attività descritte è disponibile l'assistenza tecnica e applicativa di Punto Zero S.c.a.r.l. come specificata nell'art. 8.4.

Art. 8.3 – Invio delle domande di ammissione e termini

1. A partire dalle **ore 10:00** del **15/11/2023** e fino alle **ore 12:00** del **17/01/2024** accedendo al servizio raggiungibile all'indirizzo <https://puntozero.elixforms.it> con le stesse credenziali SPID o CIE utilizzate nella fase di compilazione, l'utente potrà richiedere il ticket di prenotazione associato alla domanda. Per ottenere il ticket di prenotazione tutti gli step di compilazione devono essere stati validati senza errori.
2. Solo successivamente all'ottenimento del ticket il compilatore potrà procedere allo step di convalida generale della domanda e alla generazione del .pdf della domanda di ammissione. Nella domanda di ammissione sarà riportato il numero del ticket di prenotazione associato alla domanda convalidata, che determinerà la priorità della domanda in caso di parità di indice di priorità assegnato e di punteggio attribuito in sede di istruttoria valutativa (secondo quanto riportato all'art 9.4)
3. Nel caso in cui lo step di convalida della domanda non abbia esito positivo, l'utente dovrà apportare le necessarie modifiche e richiedere un nuovo ticket. Il ticket precedentemente acquisito non sarà più valido.
4. Si precisa che la data e l'orario di trasmissione della domanda NON è criterio di valutazione ai fini della graduatoria.
5. Per poter effettuare la trasmissione della domanda sarà necessario effettuare l'upload della domanda di ammissione generata dal sistema firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa singola o del legale rappresentante dell'impresa capofila in caso di aggregazione.
6. L'invio della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato - da parte della singola impresa in caso di Progetto individuale di R&S o dell'impresa capofila del aggregazione/raggruppamento in caso di Progetto collaborativo di R&S - a partire dalle **ore 10:00** del **15/11/2023** e fino alle **ore 12:00** del **17/01/2024** al servizio raggiungibile all'indirizzo <https://puntozero.elixforms.it> con le stesse credenziali SPID o CIE utilizzate nella fase di compilazione.
7. A seguito della trasmissione della domanda tramite lo stesso servizio raggiungibile all'indirizzo <https://puntozero.elixforms.it> potrà essere visualizzata la ricevuta telematica di presentazione.
8. Ai fini della validità legale della richiesta di ammissione alle agevolazioni fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sulla piattaforma <https://puntozero.elixforms.it> con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le richieste di agevolazione trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).
9. Costituisce causa di esclusione e pertanto la richiesta di agevolazioni non sarà sottoposta ad istruttoria valutativa:
 - a) la compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse da quelle indicate all'art. 8.2 e 8.3;
 - b) l'upload sul sistema della richiesta di ammissione alle agevolazioni compilata con modalità diverse da quelle indicate all'art. 8.2;
 - c) la mancata apposizione, sulla richiesta di ammissione alle agevolazioni, della firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa singola o del legale rappresentante dell'impresa capofila in caso di aggregazione oppure l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;

- d) l'apposizione sulla richiesta di agevolazione della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa singola o del legale rappresentante dell'impresa capofila in caso di aggregazione;
 - e) la trasmissione della richiesta di ammissione alle agevolazioni con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1;
 - f) la trasmissione di una richiesta di ammissione alle agevolazioni contenenti dati diversi da quelli presenti sul sistema di compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni;
 - g) la trasmissione di una richiesta di ammissione alle agevolazioni contenente spese per un valore complessivo inferiore ai limiti previsti nell'art. 7.1;
10. Nel caso di un eventuale invio di più di una richiesta di ammissione da parte della medesima impresa, sarà considerata ricevibile soltanto l'ultima richiesta di ammissione presentata che sostituisce ed annulla tutte quelle precedentemente inviate.
11. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti dal responsabile del procedimento tramite PEC e le relative informazioni dovranno essere inviate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta all'indirizzo PEC sviluppubbria@legalmail.it riportando obbligatoriamente nell'oggetto della nota la denominazione dell'avviso. Ai fini dell'individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento.
12. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 8.4 – Assistenza tecnica alla compilazione e all'invio delle domande e responsabilità

1. L'assistenza tecnica di Punto Zero s.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle 14.40 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Service Desk (n.ro verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email servicedesk@puntozeroscarl.it).
2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Punto Zero s.c.a.r.l. saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. **Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.**
3. Sviluppumbria non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Durante le fasi di compilazione e di invio delle domande di ammissione alle agevolazioni a contributo il Responsabile di Punto Zero s.c.a.r.l., in caso di accertata anomalia tecnologica del sistema informatico, adotterà ogni tempestiva misura tecnica che sarà ritenuta idonea al ripristino del sistema stesso.

4. Verrà data tempestiva comunicazione alle imprese, in tempo reale, tramite il sistema stesso, dell'avvenuta anomalia del sistema informatico, del tempo di sospensione dello stesso e dell'ora e/o giorno di ripristino del sistema.
5. Sviluppumbria spa, informata in tempo reale dell'anomalia da parte del Responsabile di Punto Zero s.c.a.r.l. potrà adottare eventuali modificazioni dei termini di ora e giorno iniziali e finali di trasmissione delle richieste di ammissione alle agevolazioni.
6. Le imprese esonerano Sviluppumbria s.p.a. e il Responsabile di Punto Zero scarl da ogni responsabilità relativa ad anomalie tecnologiche causate da malfunzionamenti della rete informatica e/o delle connessioni alla stessa, nonché per danni che dovessero subire a causa di malfunzionamenti o difetti legati ad un accesso e/o utilizzo improprio dei predetti sistemi informatici, inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, i danni derivanti dalla mancata partecipazione alla gara telematica o dall'impossibilità di proseguire la partecipazione alla stessa.
7. Sviluppumbria s.p.a., esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda dovuto a malfunzionamento del server, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito www.sviluppumbria.it dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte di Sviluppumbria s.p.a..
8. Sviluppumbria s.p.a. non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 9 – Modalità di esame delle domande

1. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale ai sensi dei successivi artt. 9.1 e 9.2 tesa a verificare la presenza dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità, la correttezza e validità dell'indice di priorità assegnato e le eventuali integrazioni da richiedere.
3. I Progetti individuali di R&S ed i Progetti collaborativi di R&S unitamente ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad essi riferiti che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di istruttoria valutativa ai sensi del successivo art. 9.3.
4. Le istanze pervenute saranno soggette a controllo delle autodichiarazioni fornite ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Art. 9.1 – Ammissione formale

1. Le richieste di ammissione saranno sottoposte all'istruttoria formale da parte del Sviluppo Umbria s.p.a. nel rispetto di quanto disposto dalla D.T.R. n. 812 del 02/08/2023, secondo l'ordine decrescente dell'indice di priorità dichiarato.
2. L'istruttoria formale ha come oggetto prima di tutto la verifica della correttezza e validità dell'indice di priorità dichiarato per i Progetti individuali di R&S o per i Progetti collaborativi di R&S, provvedendo, se necessario, alla sua rideterminazione ed al suo ricalcolo tenuto conto che non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda di contributo.
3. L'istruttoria formale prosegue seguendo l'ordine decrescente dell'indice di priorità eventualmente rideterminato con la verifica:
 - del rispetto dei termini e delle modalità di invio della domanda di contributo;
 - della sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4;
 - della completezza della documentazione presentata di cui al successivo comma 5.
4. Le domande di contributo - riferite sia al Progetto individuale di R&S sia al Progetto collaborativo di R&S - che avranno superato positivamente l'istruttoria formale fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili saranno sottoposte ad istruttoria valutativa così come indicato al successivo art. 9.3.
5. A seguito di istruttoria formale le domande di contributo - riferite sia al Progetto individuale di R&S sia al Progetto collaborativo di R&S - sono escluse e quindi non ammesse all'istruttoria valutativa qualora:
 - la domanda sia presentata in qualsiasi modo diverso rispetto alle modalità previste al precedente art. 8.
 - si verifichi la mancanza della Richiesta di ammissione;
 - si verifichi la mancanza anche di un solo degli allegati alla richiesta di ammissione di cui al precedente art. 8:
 - si verifichi l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4;
 - l'ammontare della spesa sia inferiore alle soglie minime previste al precedente art. 7.1 comma 5 e 6.

Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 9.2 – Determinazione Indice di priorità

1. Il punteggio assegnato al Progetto individuale di R&S, o al Progetto collaborativo di R&S, tiene conto dei seguenti elementi (allegato 8 e 9):
 - a. Solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa (max 40 punti):** da calcolare, con riferimento al bilancio di esercizio dell'annualità 2022 approvato, depositato e registrato presso la Camera di commercio alla data di presentazione della domanda di contributo sulla base dei seguenti indicatori:
 - a1. Indipendenza finanziaria (max punti 20):**

Tale indicatore è determinato come valore del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo (MP/TOT PASSIVO).

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri (MP) è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo al passivo (TOT PASSIVO) è quello del totale del "Passivo".

a2. Sostenibilità economica (max punti 20):

Tale indicatore è determinato da raffronto tra i mezzi propri (MP) ed il costo del progetto al netto del contributo pubblico (CP-I).

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri (MP) è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto" con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
- il costo del progetto (CP) è il valore dell'investimento complessivamente da sostenere per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed indicato nella domanda di contributo e nei suoi allegati;
- il contributo pubblico (I) è il valore complessivo dell'agevolazione richiesta con la domanda di ammissione da presentare a valere sull'Avviso ed indicato nella stessa e nei relativi allegati;

Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	Punteggio
a. Solidità patrimoniale e finanziaria (da ultimo bilancio approvato e depositato)	a.1 Indipendenza finanziaria: MP/P MP = mezzi propri P = totale passivo	a.1 < 0,08	4
		0,08 ≤ a.1 < 0,12	8
		0,12 ≤ a.1 < 0,16	12
		0,16 ≤ a.1 < 0,20	15
		0,20 ≤ a.1 < 0,25	18
		a.1 ≥ 0,25	20
	a.2 Sostenibile economica MP = mezzi propri CP = costo del progetto I = contributo pubblico	MP < CP-I	0
		MP = CP-I	10
		MP > CP-I	20

Ai fini del calcolo dell'indicatore della Solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa, i dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono obbligatoriamente essere relativi all'ultimo bilancio che risulta approvato e depositato presso la Camera di commercio alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso deve utilizzare i dati contabili e le informazioni del bilancio consolidato di esercizio dell'annualità 2022 approvato, depositato e registrato presso la Camera di commercio alla suddetta data di presentazione della domanda di agevolazione.

b. Occupazione di personale altamente qualificato (max punti 25):

Viene assegnato rispettivamente un punteggio pari a:

- 1,5 se trattasi piccola/micro impresa;
- 1 se trattasi di media impresa;
- 0,5 se trattasi di grande impresa;

per ogni unità di personale con le caratteristiche sopra richiamate. Se il lavoratore è di sesso femminile il punteggio viene elevato rispettivamente a:

- 2 se trattasi piccola/micro impresa;
- 1,5 se trattasi di media impresa;
- 1 se trattasi di grande impresa;

L'unità di personale deve risultare in forza all'impresa alla data di richiesta di agevolazione ed assunta a tempo indeterminato e deve essere in possesso di lauree magistrali triennali o di diploma di istituto tecnico superiore in discipline tecnico scientifiche.

Ai fini della dimostrazione del possesso di uno dei requisiti di cui sopra è necessario fornire copia conforme della documentazione attestante il requisito medesimo.

c. Collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati (punti 10)

Viene assegnato un punteggio qualora il progetto per il quale è richiesto il contributo sia realizzato anche con l'apporto di un «Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati» così come definito ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014:

Condizioni	Punteggio
(Costo dei Servizi di consulenza resi da organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati /costo complessivo del progetto) = d d > 0,20	10

A dimostrazione della collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati in sede di presentazione della richiesta di agevolazione dovrà essere inoltrato specifico Accordo di collaborazione di cui all'allegato 14.

Tale condizione sarà verificata anche in sede di rendicontazione ai fini del mantenimento del punteggio assegnato.

d. Brevettabilità del Progetto (punti 6).

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa che dimostri che per il Progetto di R&S proposto si arrivi all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo o internazionale o di altro diritto di proprietà industriale sulla tecnologia oggetto dello stesso ovvero alla presentazione di una relativa domanda:

Condizioni	Punteggio
Impresa che dimostri l'ottenimento di brevetto o di altro diritto di proprietà industriale ovvero la presentazione della relativa domanda	6

A riscontro del punteggio in questione, l'impresa deve specificare in maniera dettagliata che, nell'ambito del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto, sia arrivata, entro il termine ultimo di attuazione previsto, alla presentazione della domanda o all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo o internazionale o di altro diritto di proprietà industriale sulla tecnologia oggetto dello stesso.

Tale condizione sarà verificata anche in sede di rendicontazione ed in caso di mancato soddisfacimento della stessa si procederà alla decurtazione del contributo complessivamente liquidabile per una quota pari all'5% dello stesso.

e. Sostenibilità ambientale (punti 4).

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa che dimostri il possesso di almeno una certificazione ambientale di processo e/o di prodotto al momento della presentazione della domanda di contributo:

Condizioni	Punteggio
Impresa in possesso di certificazione ambientale di processo e/o di prodotto al momento della presentazione della domanda di contributo	4

A riscontro del punteggio in questione assegnato alla propria domanda di contributo l'impresa deve fornire copia della certificazione ambientale di processo e/o di prodotto della quale è già in possesso alla data di presentazione della domanda di contributo.

f. Impatto di genere: impresa a prevalente composizione femminile (punti 4).

Secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 198/2006 sono imprese a prevalente conduzione femminile le società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. Tale condizione verrà verificata anche in sede di rendicontazione ai fini del mantenimento del punteggio assegnato.

g. Progetti di R&S efferenti l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi (punti 5)

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa che dimostri che il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto risulta afferente all'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi:

Condizioni	Punteggio
Progetto di R&S afferente l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi	5

A riscontro del punteggio in questione l'impresa deve fornire dimostrazione che il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto risulta afferente, anche relativamente alle tecnologie utilizzate, all'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi.

h. Progetto di R&S presentato congiuntamente ad altri Progetti di R&S da parte di una rete di imprese (punti 6)

L'indicatore consente di assegnare un punteggio alle imprese che presentino un Progetto collaborativo di R&S nell'ambito di un raggruppamento/aggregazione costituito o costituendo:

Condizioni	Punteggio
Progetto di R&S presentato congiuntamente ad altri Progetti di R&S da parte di una rete di imprese	6

2. In caso di raggruppamento/aggregazione di più imprese, per la determinazione dell'indice di priorità da attribuire al Progetto collaborativo di R&S viene effettuata la media dei valori ottenuti da ciascuna impresa sui suddetti singoli elementi ponderata alla quota di costo sostenuto dalla stessa per la realizzazione dell'intero Progetto collaborativo di R&S e rappresentata dal costo complessivo del proprio Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
3. L'indice di priorità del Progetto individuale di R&S o del Progetto collaborativo di R&S, così come determinato sulla base dei criteri di cui al presente articolo, deve essere riportato nella richiesta di ammissione.

Art. 9.3 – Istruttoria valutativa

1. Una volta ultimata l'istruttoria formale le domande di contributo riferite ai singoli Progetti di R&S o ai Progetti collaborativi di R&S, ordinate in base all'indice di priorità assegnato secondo il precedente art. 9.2, saranno sottoposte alla valutazione tecnico scientifica ed economica fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili per l'Avviso. Tale valutazione sarà diretta a verificare:
 - a) l'utilità del Progetto individuale di R&S o del Progetto collaborativo di R&S e dei relativi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a quest'ultimo collegati, per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
 - b) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del Progetto individuale di R&S o del Progetto collaborativo di R&S e dei relativi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a quest'ultimo collegati con particolare riferimento:
 - al livello di maturità tecnologica dello stesso (Technology Readness Level - TRL) almeno pari a 7 (Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo) per i Progetti individuali di R&S e almeno pari a 8 (Sistema completo e qualificato) per i Progetti collaborativi di R&S e ai relativi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale collegati;
 - alla capacità del proponente di poterlo realizzare ed alla verificabilità dei suoi risultati;
 - c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del Progetto individuale di R&S o del Progetto collaborativo di R&S e dei relativi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale collegati;
 - d) la pertinenza a uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia S3 di cui al precedente art. 5.
2. La fase istruttoria di cui al presente articolo, nonché quelle regolamentate dall'art. 11.2, sarà attuata da Sviluppumbria s.p.a. nel rispetto di quanto disposto dalla D.T.R. n. 812 del 02/08/2023.
3. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma, Sviluppumbria s.p.a. si avvarrà di esperti esterni di settore scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR e del MIMIT.
4. La valutazione da parte degli esperti esterni di settore è espressa tramite un giudizio complessivo sintetico attribuito:
 - al Progetto individuale di R&S formulato secondo i seguenti criteri e con le modalità di cui all'allegato n. 11a:
 - A) Qualità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto in termini di:
 - coerenza con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti;
 - capacità dei soggetti proponenti il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in termini di qualità del team di progetto e delle capacità tecniche gestionali presenti;

B) Grado di innovazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto rispetto allo stato dell'arte in termini di:

- contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico del soggetto proponente e impatto dei risultati sullo sviluppo del soggetto stesso e sulla sua competitività nazionale e internazionale;
- livello di maturità tecnologica del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Technology Readiness Level - TRL) per almeno pari a 7 e prossimità dello stesso all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati;
- rilevanza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare;

C) Adeguatezza e concretezza degli sviluppi del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente, anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S in termini di:

- contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (S3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.

- al Progetto collaborativo di R&S formulato secondo i seguenti criteri e con le modalità di cui all'allegato n. 11b:

A) Qualità del Progetto collaborativo di R&S e dei singoli Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti in termini di:

- coerenza con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e chiarezza e coerenza del Progetto collaborativo di R&S nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti;
- coerenza dei singoli Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con le finalità, le strategie e gli obiettivi del Progetto collaborativo di R&S di riferimento;
- capacità dei soggetti proponenti il Progetto collaborativo di R&S in termini di qualità del team di progetto e delle relative capacità tecniche gestionali presenti;

B) Grado di innovazione del Progetto collaborativo di R&S proposto rispetto allo stato dell'arte in termini di:

- contributo complessivo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico dei soggetti proponenti e impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera regionale e sulla sua competitività nazionale e internazionale;
- livello di maturità tecnologica sia del Progetto collaborativo di R&S sia dei singoli Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Technology

Readiness Level - TRL) almeno pari a 8 e prossimità degli stessi all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati;

- rilevanza del Progetto collaborativo di R&S rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare;

C) Adeguatezza e concretezza degli sviluppi del Progetto collaborativo di R&S nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente, anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S in termine del:

- contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (S3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.

5. L'istruttoria valutativa dei Progetti individuali di R&S o dei Progetti collaborativi di R&S presentati avrà esito positivo se gli stessi otterranno un punteggio totale almeno pari a 26 punti. Il mancato raggiungimento della soglia minima definita negli allegati n. 11a e 11b anche in uno solo dei sub-criterio dei criteri sopra indicati comporta la non ammissibilità dei Progetti individuali di R&S o dei Progetti collaborativi di R&S.
6. Sviluppumbria s.p.a. potrà richiedere ai soggetti richiedenti eventuali approfondimenti alle domande di contributo presentate e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura degli stessi nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
7. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.
8. Nel caso in cui in sede di istruttoria valutativa vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 9.4 – Esiti della valutazione e concessione del contributo

1. A seguito dell'acquisizione degli esiti della valutazione di cui al precedente art. 9.3 Sviluppumbria s.p.a. verifica, per i progetti ammessi, se risulta o meno confermato l'indice di priorità assegnato in sede di istruttoria formale e, se del caso, lo ridetermina, in aumento o in diminuzione, tenendo sempre presente come limite massimo l'indice dichiarato dall'impresa nella domanda di ammissione. La graduatoria di merito sarà perciò formata dalle richieste di ammissione, ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria valutativa, ordinate secondo l'ordine decrescente degli indici di priorità di cui al precedente art. 9.2 riconosciuti ed assegnati a ciascuno in base alle istruttorie formale e valutativa. A parità di indice sarà assegnata priorità nella graduatoria secondo il seguente ordine:

- Richieste di ammissione i cui Progetti individuali di R&S o Progetti collaborativi di R&S che hanno ottenuto il punteggio più elevato in sede di istruttoria valutativa;
 - Nel caso di progetti aventi pari punteggio verrà data precedenza nella graduatoria al progetto avente un ticket di prenotazione con numero più basso (la verifica verrà effettuata coerentemente a quanto specificato nell'art. 8.3 del presente Avviso).
2. La concessione o il diniego del contributo a favore dell'impresa richiedente sarà disposta con Determinazione da Sviluppumbria s.p.a.
 3. L'atto di concessione del contributo o di diniego dello stesso, verrà notificato all'impresa richiedente tramite PEC.
 4. Le richieste di agevolazione ordinate sulla base dell'indice di priorità assegnato secondo l'istruttoria formale e valutativa di cui agli artt. 9.1 9.2 e 9.3 e sulla base dell'eventuale priorità di cui al precedente comma 1 saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 3.
 5. La concessione verrà disposta solo dopo l'acquisizione del DURC regolare ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della informazione antimafia ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
 6. Le imprese ammesse e finanziate riceveranno comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso che dovrà essere inviato a Sviluppumbria s.p.a. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 10 – Tempi di realizzazione del progetto

1. I Progetti individuali di R&S o i Progetti collaborativi di R&S e relativi progetti di R&S, per i quali si richiede l'agevolazione possono essere avviati a partire dal giorno successivo a quello di invio della richiesta di agevolazione tramite il portale disponibile alla piattaforma on line <https://puntozero.elixforms.it>. A tal fine farà fede la data di invio della richiesta di agevolazione a Sviluppumbria s.p.a. risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico utilizzato per la presentazione della medesima. Il Progetto individuale di R&S o il Progetto collaborativo di R&S potrà, comunque, essere avviato in data successiva dichiarata dall'impresa nella richiesta di ammissione.
2. I Progetti individuali di R&S dovranno concludersi entro 15 mesi dalla data di avvio dichiarata dall'impresa beneficiaria in sede di presentazione della richiesta di agevolazione. I Progetti collaborativi di R&S e, pertanto i singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad essi riferiti, dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio dichiarata dall'impresa capofila della rete in sede di presentazione della richiesta di agevolazione. La data di avvio dovrà essere confermata o meno nella comunicazione di accettazione del contributo che sarà inviata alle imprese beneficiarie in sede di ammissione ai benefici dell'Avviso. I suddetti termini di realizzazione degli interventi finanziati decorrono dalla data della ricevuta di consegna della PEC di ammissione a contributo per le imprese o per le aggregazioni/raggruppamenti di imprese che, a questa data, non hanno ancora avviato l'intervento agevolato.
3. È prevista la possibilità di concedere una proroga per l'attuazione dei Progetti individuali di R&S o dei Progetti collaborativi di R&S e, pertanto dei singoli progetti di ricerca industriale

e sviluppo sperimentale ad essi riferiti, per un periodo massimo di 3 mesi. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inviata dal singolo soggetto beneficiario, o dall'impresa capofila della rete in caso di Progetti collaborativi di R&S, entro la scadenza del termine previsto per l'attuazione pena l'irricevibilità della stessa.

Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo

1. La rendicontazione dei Progetti individuali di R&S o dei Progetti collaborativi di R&S e relativi progetti di R&S deve essere effettuata utilizzando la procedura informatica disponibile.
2. Per poter utilizzare il sistema è necessario che il richiedente si registri come persona fisica e chieda l'abilitazione a operare per l'Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2023. Per ottenere l'abilitazione saranno fornite ulteriori comunicazioni sulle modalità di registrazione.
3. In allegato al presente Avviso, è pubblicata la linea guida operativa di ammissibilità delle spese (allegato 10).
4. L'erogazione del contributo potrà avvenire al termine della realizzazione dell'intervento (a saldo) ovvero l'impresa beneficiaria potrà richiedere un anticipo del contributo secondo le modalità di cui al successivo art. 11.1.

Art. 11.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria per ottenere un anticipo del 40% del contributo concesso dovrà effettuare la richiesta di erogazione allegando alla stessa copia della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap. Saranno fornite ulteriori comunicazioni per l'accesso alla piattaforma.
2. La durata della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria di cui al punto precedente dovrà essere di trenta mesi in caso Progetti individuali di R&S o di 35 mesi in caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riferiti a Progetti collaborativi di R&S, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.
3. Successivamente all'invio della richiesta di erogazione dell'anticipo attraverso il sistema informatico, l'impresa dovrà inviare tramite raccomandata A.R. l'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 al seguente indirizzo: Sviluppumbria s.p.a. – via Don Bosco, 11 06121 Perugia (PG).
3. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta e dell'acquisizione del DURC e della certificazione antimafia.
4. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 11.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del Progetto individuale di R&S o del Progetto collaborativo di R&S ammesso.
2. Entro i termini previsti al precedente art. 10 per la realizzazione dell'intervento agevolato, dovranno essere emessi e regolarmente pagati, secondo le modalità previste nelle linee guida in materia di ammissibilità della spesa (Allegato 10), tutti i titoli di spesa afferenti al progetto. Si precisa comunque che le modalità di pagamento ammissibili sono: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito aziendale, moneta elettronica aziendale (solo POS).
3. La richiesta di erogazione del saldo del contributo completa dei relativi allegati, dovrà essere compilata dall'impresa utilizzando esclusivamente, pena il rigetto della richiesta medesima, la procedura telematica di cui all'art. 11.
4. Ai fini della presentazione della rendicontazione finale di spesa, è necessario allegare alla richiesta di saldo la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del saldo
 - b) il rapporto finale di ricerca
 - c) tabelle di rendicontazione dei costi.
5. La liquidazione del contributo è comunque subordinata a:
 - le determinazioni contenute nell'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica relativa alla conforme realizzazione del Progetto individuale di R&S o del Progetto collaborativo di R&S e dei singoli progetti di R&S ad esso riferiti rispetto a quanto approvato effettuata dal soggetto gestore tramite gli esperti esterni di settore scelti nell'ambito degli specifici Albi del MIUR e del MISE;
 - la verifica - per le imprese che lo abbiano dichiarato in domanda ai sensi dell'art. 6 comma 2 al fine della maggiorazione di contributo - della presenza in rendicontazione della collaborazione con una start up innovativa o con una PMI innovativa per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, nonché incremento occupazionale;
 - la verifica - per le imprese che lo abbiano previsto in domanda ai fini della determinazione dell'indice di priorità ai sensi dell'art. 9.2, comma 1 lett. c), d) e f).
6. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.
7. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 12 – Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, a eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità e uniformità su tutto il territorio nazionale. In particolare non sono cumulabili con le provvidenze concesse con il presente avviso gli aiuti concessi ai sensi del Reg UE n. 651/2014 e s.m.i.
2. Con riferimento al programma agevolato è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio operanti in regime "de

minimis” nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi dei regolamenti comunitari.

3. Nel caso di aiuti concessi in regime ordinario ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio, operanti sia in “de minimis” che in regime ordinario, non potrà superare le intensità massime di aiuto previste.

Art. 13 – Variazioni

1. Le variazioni devono essere tempestivamente comunicate a Sviluppumbria s.p.a.. Nel caso di raggruppamento/aggregazione di imprese tale comunicazione deve essere effettuata a cura del soggetto capofila.
2. Le variazioni inerenti le caratteristiche tecniche del progetto finanziato possono essere presentate una sola volta ed entro i dodici mesi dalla data di inizio attuazione dell'intervento agevolato. Non sono, pertanto, ammissibili variazioni tecniche al progetto agevolato effettuate oltre tale termine.
3. Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate compensazioni/aggiustamenti tra le varie voci di spesa (personale, consulenze, etc.) nella percentuale di scostamento fino al 10% in aumento.
4. La richiesta di variazione, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e le finalità dell'intervento ammesso a finanziamento.
5. A seguito della richiesta di variazione Sviluppumbria s.p.a. comunica al beneficiario eventuali integrazioni da trasmettere. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione Sviluppumbria s.p.a. si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il contributo concesso qualora emergessero gravi inadempimenti previsti dal presente Avviso.

Art. 14 – Obblighi per i beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a tutto quanto già previsto negli altri articoli:
 - a) dovranno realizzare almeno il 70% del costo totale ammesso del Progetto individuale di R&S o del Progetto collaborativo di R&S nonché di tutti i singoli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad esso riferiti secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata e nei tempi di realizzazione previsti;
 - b) dovrà essere operante in uno dei settori di attività ammissibili all'agevolazione e indicati nell'Allegato 1;
 - c) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
 - d) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1060/2021 art. 65 e in particolare i risultati dei progetti oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall'impresa e

non potranno essere ceduti, alienati o distratti entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;

- e) dovrà utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è concesso;
- f) dovrà mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo dello stesso e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel proprio sistema contabile;
- g) dovrà rispettare le norme europee, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese.

2. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi e al recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le modalità riportate al successivo art.16, comma 2.
3. L'impresa beneficiaria deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
4. L'impresa beneficiaria dovrà curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi del Reg. (UE) n. 1060/2021 art. 82, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.
5. L'impresa deve inoltre adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza secondo quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ed in particolare dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 49 e informare il pubblico durante l'attuazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sul sostegno ottenuto dai fondi. In particolare:
 - fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.
6. L'impresa beneficiaria è tenuta inoltre al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n.96 al Capo VI "Misure per il contrasto della delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali" per quanto applicabili.

Art. 15 – Controlli in loco e Ispezioni

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti da Sviluppumbria spa ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dall'Unione Europea ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati sia a supporto dell'attività istruttoria sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi con modalità che verranno per tempo comunicate. Gli stessi saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente all'erogazione dei contributi, potranno essere effettuati su base campionaria dagli uffici di Sviluppumbria s.p.a. ai sensi degli artt. 74 e 79 del Reg. (UE) n. 1060/2021 o disposti dai servizi della Commissione europea o dalla Corte dei Conti europea. Tali controlli saranno finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel presente Avviso, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 16 - Revoca dei contributi

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 14.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito a Sviluppumbria s.p.a..

Art. 17 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Sviluppumbria s.p.a. – via Don Bosco, 11 06121 Perugia (PG) – indirizzo PEC sviluppumbria@legalmail.it
2. Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Marini tel. 075 5681131 e-mail: m.marini@sviluppumbria.it

3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo per ogni singola domanda di contributo sarà avviato il giorno successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione di cui all'art. 8.3 dell'Avviso e seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.T.R. 812 del 02/08/2023:

Fase del procedimento	Termine di avvio	Termine conclusione	Atto finale
Istruttoria formale della domanda pervenuta (ex art. 9.1)	Il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la ricezione delle domande	35 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Istruttoria valutativa domanda pervenuta (ex art. 9.3)	Fine fase precedente	45 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Atto di concessione/ esclusione	Fine fase precedente	10 gg	Provvedimento di esclusione
			Provvedimento di concessione

4. Il procedimento amministrativo per l'erogazione del saldo del contributo seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.T.R. 812 del 02/08/2023:

Istruttoria formale della documentazione di rendicontazione pervenuta	Il giorno di ricezione dell'istanza di rendicontazione protocollata	20 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rendicontazione ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Istruttoria valutativa domanda pervenuta (ex art. 10.2)	Fine fase precedente	45 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Atto di liquidazione/esclusione	Fine fase precedente	25 gg	Provvedimento di revoca contributo
			Provvedimento di liquidazione ed emissione mandati di pagamento

5. In riferimento agli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), obbligatori a decorrere dal 1° luglio 2017 e di quanto disposto in merito alla normativa antimafia così come modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, Sviluppumbria s.p.a. declina ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato rispetto dei sopra indicati tempi del procedimento di concessione dei contributi che dovesse derivare da malfunzionamenti delle rispettive piattaforme ovvero da inadempimenti o ritardi di attuazione imputabili ad altre strutture regionali o nazionali.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Sviluppumbria s.p.a. potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
2. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet di Sviluppumbria s.p.a. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1060/2011.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del procedimento, Dott. Mauro Marini - Sviluppumbria s.p.a. – via Don Bosco, 11 06121 Perugia (PG) – indirizzo PEC

sviluppumbria@legalmail.it.

4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta a Sviluppoumbria s.p.a. – via Don Bosco, 11 06121 Perugia (PG) – indirizzo PEC sviluppumbria@legalmail.it, con le modalità di cui alla l.r. n. 8/2011 e del Regolamento regionale n. 8/2012.
5. Avverso il provvedimento finale è ammissibile ricorso al giudice competente entro i termini previsti dalla legge.
6. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 19 – A chi rivolgersi per informazioni

1. Il presente avviso sarà reso disponibile nel sito di Sviluppoumbria s.p.a. al seguente indirizzo: www.sviluppumbria.it.
2. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi direttamente a Sviluppoumbria s.p.a. ai seguenti numeri di telefono: 075 56811 – 0744 80601 e alla mail dedicata al presente Avviso: e.boncio@sviluppumbria.it